

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE STABILIZZAZIONI DEL PERSONALE PRECARIO, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 75/2017.

Art. 1 - Stabilizzazione del personale precario

1. Il Comune di Chiusa Sclafani, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse disponibili, procede alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale precario, ai sensi della L.R. n. 27/2016 e s.m.i., dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n.75/2017 e dell'art. 21 della Legge di Stabilità della Regione Siciliana per l'anno 2019, riservato esclusivamente al personale in servizio presso l'Ente in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Art. 2 - Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale precario di categoria A, B, C e D.

1. La stabilizzazione del personale precario appartenente alle categorie A, B, C e D è effettuata in applicazione e ai sensi dell'art. 20, c. 1 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art. 30 L.R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, dell'art. 49 L. R. 15/2004, e del D.P.R.S. 5/04/2005, attraverso una selezione interamente riservata al personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Chiusa Sclafani e in possesso dei prescritti requisiti previsti dall'art. 20. c. 1 del decreto legislativo 75/2017.

2. Saranno destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato i lavoratori in servizio presso questo Comune, che posseggono tutti i seguenti specificati requisiti:

- a) risultino in servizio successivamente all'entrata in vigore della L. 124/2015, con contratto a tempo determinato, presso l'Amministrazione che procede all'assunzione, vale a dire il Comune di Chiusa Sclafani;
- b) siano stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse dal Comune di Chiusa Sclafani (requisito accertato *ope legis* ex art. 22, comma 3, L.R. n. 1/2019);
- c) abbiano maturato, al 31.12.2017, alle dipendenze del Comune di Chiusa Sclafani, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Art. 3 - Presentazione domande

1. Le domande per la partecipazione alla stabilizzazione di cui al precedente art. 2. verranno esaminate per la verifica dei requisiti da parte dell'ufficio del personale.

2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:

- la presentazione della domanda oltre il termine di cui al relativo avviso;
- la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
- la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la mancanza dei requisiti richiesti all'art. 2.

3. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.

Art. 4 - Ordine di priorità

1. Nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale adottata dal Comune di Chiusa Sclafani, si procederà alla contrattualizzazione a tempo indeterminato dei lavoratori che hanno presentato istanza di cui al precedente art. 3.
2. Qualora il numero dei lavoratori da stabilizzare a tempo indeterminato sia maggiore del numero dei posti previsti e da ricoprire così come stabiliti dal piano triennale del fabbisogno del personale. Si procederà alla stabilizzazione di tutti i lavoratori secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) maggiore anzianità di servizio a tempo determinato, anche presso Amministrazione diversa dal Comune di Chiusa Sclafani;
 - b) a parità di anzianità di servizio a tempo determinato, è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 5 - Stabilizzazione - Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio di tutti i candidati avverrà con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, secondo le disposizioni di legge, del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali in vigore al momento dell'assunzione e del Piano triennale dei Fabbisogni del personale vigente. L'Ufficio Personale, effettuate le prelieve verifiche sui requisiti posseduti, sottoporrà alla Giunta Municipale formale proposta di Deliberazione che, espressamente, contempra la conversione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.
2. Nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, si procederà alla stipula di tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato. Con decorrenza conforme alle previsioni del Piano triennale dei fabbisogni del personale vigente.
3. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina.
4. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.